

A tutti i Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 13-2024

Oggetto: **Contribuzione Colf e Badanti anno 2024**

L'INPS, con la Circolare n. 23 del 29 gennaio 2024, comunica gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2024 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati che, per il periodo tra gennaio 2022 - dicembre 2022- ed il periodo gennaio 2023 - dicembre 2023, è risultata pari a 5,40%.

Di seguito si riportano, le tabelle contributive fornite dall'INPS, **valide dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024:**

Contratti a tempo indeterminato (senza contributo addizionale)

Retribuzione Oraria		Contributo Orario			
		Con CUAF		Senza CUAF	
Effettiva	Convenzionale	Totale	Di cui a carico lavoratore	Totale	Di cui a carico lavoratore
Fino a Euro 9,40	Euro 8,33	Euro 1,66	Euro 0,42	Euro 1,67	Euro 0,42
Oltre Euro 9,40 e fino a Euro 11,45	Euro 9,40	Euro 1,88	Euro 0,47	Euro 1,89	Euro 0,47
Oltre Euro 11,45	Euro 11,45	Euro 2,29	Euro 0,57	Euro 2,30	Euro 0,57
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	Euro 6,07	Euro 1,21	Euro 0,30	Euro 1,22	Euro 0,30

Contratti a tempo determinato (con contributo addizionale 1,40%)

Retribuzione Oraria		Contributo Orario			
		Con CUAF		Senza CUAF	
Effettiva	Convenzionale	Totale	Di cui a carico	Totale	Di cui a carico lavoratore
Fino a Euro 9,40	Euro 8,33	Euro 1,78	Euro 0,42	Euro 1,79	Euro 0,42
Oltre Euro 9,40 e fino a Euro 11,45	Euro 9,40	Euro 2,01	Euro 0,47	Euro 2,02	Euro 0,47
Oltre Euro 11,45	Euro 11,45	Euro 2,45	Euro 0,57	Euro 2,46	Euro 0,57
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	Euro 6,06	Euro 1,29	Euro 0,30	Euro 1,30	Euro 0,30

Dr. Paolo Dalmascio

Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Ricordiamo, inoltre che i contributi devono essere versati trimestralmente entro il 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare di riferimento.

Pertanto, le scadenze di versamento relative all'anno 2024 risultano le seguenti:

- 1° trimestre (gennaio – marzo) entro il 10/04/2024;
- 2° trimestre (aprile – giugno) entro il 10/07/2024;
- 3° trimestre (luglio – settembre) entro il 10/10/2024;
- 4° trimestre (ottobre – dicembre) entro il 10/01/2025.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento dei contributi deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data **di licenziamento e/o dimissioni**.

Preme ricordare che, in aggiunta ai contributi obbligatori, i datori di lavoro che applicano il CCNL 8 settembre 2020 devono versare i contributi di assistenza contrattuale (CAS.SA.COLF) nella misura oraria complessiva, di € 0,06, di cui € 0,02 a carico del lavoratore.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 29 gennaio 2024

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmascio